

**A TUTTE LE IMPRESE EDILI  
ED AFFINI ISCRITTE ALLA CEIV  
LORO SEDI**

**AI CONSULENTI DEL LAVORO  
LORO SEDI**

Padova, 17 Novembre 2021

**Circolare N. 18/2021**

**Oggetto: Conguaglio malattia/infortunio**

Si comunica che a decorrere dal Mut del mese di Gennaio 2022, malattie, infortuni e prestazioni di carenza malattia, saranno liquidate/i a conguaglio differito anziché immediato.

L'evento malattia, infortunio verrà indicato nella denuncia Mut come di consueto, ma l'importo in detrazione (credito), sarà riconosciuto solo dopo la verifica e validazione della Cassa Edile nelle denunce successive.

Coefficienti e modalità di calcolo rimangono invariati.

Ad ogni evento malattia denunciato va indicato il protocollo del certificato medico telematico/provvedimento Sisp, ad ogni infortunio denunciato va allegato il certificato di infortunio, ricovero, dimissioni.

L'assenza del protocollo telematico ovvero della documentazione, ove prevista, determina l'impossibilità da parte della Cassa Edile di effettuare le verifiche necessarie per il riconoscimento del credito.

Si ricorda che la malattia a cavallo di due distinti mesi, va conteggiata nella denuncia dall'inizio dell'evento alla fine del mese; nel mese successivo, se questa proseguirà, andranno conteggiate le giornate che non sono state indennizzate precedentemente.

Ad esempio, nel caso di una malattia con inizio 24 Settembre sino al 10 Ottobre, nella denuncia di Settembre andranno conteggiate le sole giornate di Settembre, nello specifico 7 giorni, calcolando la carenza al 50% e nel mese successivo il restante 50%.

Il conguaglio del credito sarà possibile solo a fronte di regolarità contributiva nei confronti della Cassa Edile.

Il personale delle sedi della Cassa Edile è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Ing. Giacomo Cavagnis